

-la Regione Veneto, in mancanza di elementi istruttori contraddistinti da una adeguata base scientifica, non sembra offrire convincenti elementi che inducano a non assegnare prevalenza alle regole di maggior cautela suggerite dal suddetto Istituto;

Osservato, quanto alla chiusura della detta stagione di caccia programmata, in ragione delle diverse specie, per il 19 e 20.1.2024 e per il 31.1.2024, che l'istanza cautelare non appare assistita dal necessario carattere di gravità del *periculum in mora*, tenuto conto della non imminente chiusura stagionale e dei tempi assai ravvicinati di definizione del giudizio nel merito, fissati con la presente ordinanza in data utile rispetto alle programmate scadenze;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto precede, che un corretto bilanciamento degli interessi in conflitto induca ad accogliere l'istanza cautelare nel senso di limitare la caccia da appostamento fisso e/o temporaneo all'avifauna migratoria a solo una delle due giornate aggiuntive previste dal piano venatorio nei mesi di ottobre e novembre 2023;

Ritenuto altresì di fissare per la discussione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 dicembre 2023, compensando le spese della fase cautelare in considerazione della particolarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) accoglie l'istanza di concessione delle misure cautelari nei limiti precisati in parte motiva e per l'effetto sospende l'efficacia del piano venatorio in epigrafe impugnato nella parte in cui prevede la possibilità di due giornate di caccia settimanali integrative all'avifauna migratoria, da appostamento fisso o temporaneo, al posto di una sola.

Fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica del 7 dicembre 2023.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.